



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

N. 377 DEL 04/02/2025

SETTORE: Risorse Umane e Finanziarie

SERVIZIO: Personale

CLASSIFICA 6.5.8 FASCICOLO N.6/2024

OGGETTO: Revoca in autotutela, ex art. 21 quinquies della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. dell'Interpello per la manifestazione di interesse ai candidati nell'elenco denominato "Istruttore Amministrativo/Finanziario" per la copertura di n. 1 a tempo pieno e determinato (12 mesi prorogabili sino ad un massimo di 18 mesi) di Istruttore Amministrativo/finanziario – Area degli Istruttori (ex categoria C)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 145 del 30/08/2022 con cui è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali del territorio provinciale;
- l'avviso di selezione pubblica protocollo n. 39776 bandito dalla Provincia di Savona in data 30 settembre 2022 per la formazione di un elenco di idonei da assumere con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Finanziario – ex categoria C nella Provincia di Savona e negli enti locali aderenti allo specifico accordo;
- la determinazione dirigenziale n. 3650 del 23 dicembre 2022 con la quale la Provincia di Savona ha approvato l'elenco per l'assunzione di idonei con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Finanziario - ex categoria C nella Provincia di Savona medesima e negli Enti Locali aderenti allo specifico accordo;
- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito nella legge n. 113/2021

PREMESSO che con propria determinazione n. 1462 del 29/05/2024 è stato approvato l'interpello ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 80/2021 per la copertura a tempo pieno e determinato di n.1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Finanziario (ex Categoria C) presso la Provincia di Savona rivolto unicamente ai candidati risultati idonei nell'elenco approvato dalla Provincia di Savona con determinazione dirigenziale n. 3650 del 23 dicembre 2022;

VISTO il Bando della procedura selettiva di che trattasi, il quale all'art. 8 prevede espressamente: *“La Provincia di Savona si riserva la facoltà di revocare o modificare, in qualunque momento, per motivate ragioni, il presente interpello, dandone notizia al pubblico nelle stesse forme del presente avviso e, in caso di revoca, ai candidati che abbiano presentato manifestazione di interesse.”*

CONSIDERATO che per ragioni organizzative, occorre procedere alla revoca in autotutela della procedura selettiva suindicata, essendo emersa la successiva esigenza di assunzione di n.1 Istruttore Amministrativo/Finanziario a tempo pieno e indeterminato, procedendo conseguentemente ad avviare una diversa modalità di reclutamento di detto personale;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento), non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la sola pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione con scadenza 13/06/2024 e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cfr - Cons. Stato, sent. n. 838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RILEVATO che, in circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse e di un mutamento della situazione di fatto che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- non si è proceduto alla nomina della Commissione;
- non è stato previsto il pagamento di alcuna tassa di concorso;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, cfr anche TAR dell'Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

CONSIDERATO, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca

per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr ex multis Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto “la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 *quinquies*, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... Per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza... (TAR Umbria, Perugia, Sez I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza “...di una rimediazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un’attività, di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 27.01.2017, n. 85), o meglio “... ampiamente discrezionale dell’Amministrazione precedente...” (Cons. Stato Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);

RITENUTO che l’iter concorsuale avviato dalla Provincia di Savona inerente l’assunzione della medesima figura professionale - Istruttore Amministrativo/Finanziario - a tempo indeterminato possa rientrare nella considerazione del mutamento della situazione di fatto che giustifichi il diverso indirizzo di questa Amministrazione attraverso il presente provvedimento di revoca in autotutela;

VALUTATO pertanto, per i motivi sopra indicati, di doversi procedere alla revoca della procedura selettiva in oggetto;

PRECISATO che il decorso del tempo dall’adozione del succitato bando approvato con determina dirigenziale n. 1462 del 29/05/2025 non elide il potere di autotutela dell’Amministrazione;

EVIDENZIATO che la revoca del bando di concorso pubblico in questione sarà resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio *on-line*, e avviso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000

DETERMINA

1. Per quanto ampiamente esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere all’annullamento e alla revoca in autotutela, ex art. 21 *quinquies* della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. del bando di

interpello in questione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1462 del 29/05/2024;

2. di dare atto che la revoca del bando relativo alla procedura di interpello in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1462 del 29/05/2024, sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, e avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";
3. di pubblicare il presente atto di revoca all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e di darne avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";

DÀ INOLTRE ATTO CHE:

- per effetto della presente Determina tutti gli atti, nessuno escluso, inerenti alla parte della procedura selettiva indicata in premessa de qua, adottati fino ad oggi sono da intendersi caducati;

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;

- il presente provvedimento non ha implicazioni di carattere finanziario;

- il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il dott. Alessio Canepa;

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;

Il Dirigente
Canepa Alessio